

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14745 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato l’8 gennaio 2024, proposto da L. P., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele de GÖTZEN (p.e.c.: gabriele.degotzen@venezia.pecavvocati.it), dell’Ordine di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale;

CONTRO:

- l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell’I.N.P.D.A.P., per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall’avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell’Avvocatura dell’Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale della Direzione regionale dell’I.N.P.S. per il Friuli Venezia

Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

- il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, costituito in proprio (p.e.c.: dipps018.1700@pecps.interno.it);
- il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, costituito in proprio (p.e.c.: dcst.dag@pec.mef.gov.it);

AVVERSO:

- il *“provvedimento INPS –Direzione Provinciale di Udine prot. 8600.20/04/2023.0101893 in data 20.04.2023 [...] di rigetto dell'istanza per il riconoscimento di Pensione Privilegiata Ordinaria”*;
- *<il Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione II^ n. 2891/16N dell'08.04.2016 (Pratica n.32552 – Posizione n. 333/H/7195), notificato il 09.05.2016, che non riconosce la dipendenza da causa di servizio della infermità “artrosi cervico dorsale” sofferta dal Signor P. L., Commissario della Polizia di Stato, “in quanto NON dipendente da causa di servizio”>*;
- *<il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. 16589/13 reso nell'Adunanza n. 327/2013 del 17.07.2013, che ritiene non potersi riconoscere dipendente da fatti di servizio l'infermità “artrosi cervico dorsale” sofferta dal Signor P. L.>*;
- il *<Verbale della Commissione Medica Ospedaliera presso il*

Centro Militare di Medicina Legale di Tipo A di Padova Modello

BL/B-N ACMO II095374 del 03.03.2010 che ascrive la

patologia “artrosi cervico dorsale” alla Tabella B annessa al

DPR n.834/1981>;

PER *“l’accertamento, la declaratoria ed il riconoscimento del diritto a*

Pensione Privilegiata Ordinaria e per il riconoscimento della

dipendenza da causa e/o concausa di servizio della l’infermità “artrosi

cervico dorsale” sofferta dal Signor P. L., Commissario Capo della

*Polizia di Stato in quiescenza, nonché per la sua ascrivibilità alla VIII^*

(ottava)categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o

alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di

giudizio”.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell’11 giugno 2024, con l’assistenza

della segretaria d’udienza dott.ssa Marta Santospagnuolo, l’avv.

Gabriele de GÖTZEN, per la parte ricorrente; la dott.ssa Antonella

Bertoni, per il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’avv. Luca

lero, per l’I.N.P.S..

Ritenuto in

FATTO

I. La parte ricorrente, già appartenente al ruolo della Polizia di Stato,

dimissionario dal 1° febbraio 2021, ha adito questa Corte

lamentando, sostanzialmente, che l’infermità “*artrosi cervico dorsale*”

da lui sofferta – riguardo alla quale l’I.N.P.S. ha negato la

concessione della pensione privilegiata - non è stata ritenuta

dipendente da fatti di servizio e, in ragione di ciò, non è stata esaminata per la classificazione ai fini della pensione privilegiata.

Più precisamente:

- il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell'adunanza n. 327/2013 del 17 luglio 2013, ha ritenuto non dipendenti *"DA FATTI DI SERVIZIO"* l'infermità *"Artrosi cervico-dorsale"*, precedentemente diagnosticata dalla 2^a Sezione della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova e da questa classificata, ai fini dell'equo indennizzo, in tab. B (verbale mod. BL/B-N ACMO II095374 del 3 marzo 2010);
- sulla scorta del predetto parere del 2013, la competente Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha poi adottato il decreto n. 2891/16N dell'8 aprile 2016, con il quale è stata negata la sussistenza del predetto nesso di causalità ed è stata, conseguentemente, respinta la domanda amministrativa, presentata il 27 luglio 2009 (prot. n. 0019 cat. E/1b), con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto la concessione dell'equo indennizzo;
- l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Udine, con provvedimento prot. n. 8600.20/04/2023.0101893 del 20 aprile 2023, ha respinto l'istanza di pensione privilegiata (n. 2197880800115 dell'11 febbraio 2021) poiché - per quanto qui rileva - *"L'INFERMITA' N.7 NON E' STATA RICONOSCIUTA"*

DIPENDENTE DA FATTI SERVIZIO (VEDASI PARERE DEL

C.V.C.S. RESO NELL'ADUNANZA N. 327/2013 DEL

17.07.2013)" [l'infermità "ARTROSI CERVICO-DORSALE" è

stata identificata con il n. 7 dalla 2^ Sezione della

Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di

Medicina Legale di Padova (verbale mod. BL/B-N ACMO

II22485 del 22 febbraio 2023); la stessa Commissione medica

ha, inoltre, volutamente omesso di classificare tale infermità ai

fini della pensione privilegiata, poiché la stessa era stata,

comunque, già ritenuta "non dipendente da causa di servizio

come da decreto 2891 del 08/04/2016" (ibidem)].

La difesa della parte ricorrente, dopo essersi soffermata sulla

sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella presente

controversia, sull'ammissibilità del ricorso e sulla sussistenza

dell'interesse alla proponibilità della domanda giudiziale, ha sostenuto

nel merito, con articolate argomentazioni supportate da un parere

medico-legale di parte (dott. Damiano Donadello, Padova, 3

novembre 2020), le ragioni del suo assistito, concludendo con la

formulazione delle seguenti domande:

- *"in via principale, accogliere il ricorso e, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati per le ragioni esposte in narrativa, accertarsi, dichiararsi e riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato con ascrivibilità della infermità contratta come sopra indicata alla VIII^ (ottava) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R.*

n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio sulla base della dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle infermità sofferte dal signor L. P., che parimenti si chiede accertarsi, dichiararsi e riconoscersi”;

- *“Spese ed onorari rifiutati”;*
- *“In via istruttoria, [...] disporsi idonea C.T.U. volta ad accertare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell’infermità sofferta dal signor L. P.” e “l’acquisizione presso il Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova dei fascicoli amministrativi relativi alla posizione del ricorrente”.*

II. Con memoria depositata il 2 maggio 2024, si è costituito l’I.N.P.S.. La difesa dell’Ente previdenziale – dopo aver sinteticamente descritto il procedimento amministrativo iniziato con la domanda intesa a ottenere la pensione privilegiata – evidenzia, nella sostanza, che il beneficio pensionistico richiesto è stato negato in ragione del fatto che, riguardo all’infermità *“artrosi cervico dorsale”, l’unica oggetto di causa>*, non era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sicché *“la sede INPS di Udine non poteva che respingere la domanda di pensione privilegiata presentata da controparte”.*

La difesa dell’Istituto conclude, pertanto, chiedendo a questa Corte di *“rigettare il ricorso, in quanto infondato”,* con vittoria di spese.

In via istruttoria, la stessa difesa, opponendosi *“alle istanze avversarie, in quanto superflue in rapporto alla documentazione*

contraria già in atti”, indica, comunque, un consulente tecnico di parte nell’interesse dell’Istituto, nella *“denegata ipotesi di ammissione della richiesta C.T.U. medica”*.

III. Con memoria depositata il 3 maggio 2024, si è costituito il Ministero dell’economia e delle finanze, *“in difesa del Comitato di verifica per le cause di servizio”*.

L’Amministrazione, dopo aver succintamente descritto i fatti di causa e avere eccepito il proprio *“difetto di legittimazione passiva”*, sostiene, con articolate argomentazioni, *“l’assoluto rispetto da parte del Comitato dell’onere motivazionale a suo carico”* e l’infondatezza della pretesa.

Conclude, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze chiedendo a questa Corte *“l’ESTROMISSIONE dal presente giudizio [della stessa] Amministrazione per difetto di legittimazione passiva”* e *“il rigetto”* del ricorso; si oppone, in subordine, all’accoglimento della richiesta di CTU, ritenendo la stessa *“soltanto finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente”*.

IV. Con memoria depositata il 7 maggio 2024, si è costituito il Ministero dell’interno.

L’Amministrazione, a valle di un articolato percorso argomentativo finalizzato alla dimostrazione dell’infondatezza della pretesa, conclude chiedendo *“che il ricorso:*

☐ *sia respinto per inammissibilità in quanto, [...], l’azione giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una*

c.t.u., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte;

☐ *nel merito sia respinto per infondatezza della pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità artrosica già giudicata non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 94 1° comma del c.g.c.;*

☐ *sempre nel merito sia respinto per infondatezza della pretesa relativamente alla richiesta di migliore ascrivibilità ai fini del diritto alla pensione privilegiata per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, atteso che l'inquadramento nosologico è stato valutato dalla preposta Commissione Medica sulla base delle tabelle allegate al d. P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;*

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".

V. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, la difesa della parte ricorrente – dopo aver richiamato l'atto introduttivo e aver riassunto i fatti di causa e le argomentazioni a sostegno delle ragioni del suo assistito – ha replicato a talune deduzioni difensive formulate dall'I.N.P.S. e dal Ministero dell'interno, per concludere insistendo per l'accoglimento del ricorso e della domanda istruttoria di C.T.U.; la rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato le conclusioni già rassegnate in atti, insistendo, in particolare, per l'accoglimento della domanda di estromissione dal giudizio; la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato la memoria di costituzione e ha fornito breve chiarimento rispetto alle osservazioni attoree; la difesa del ricorrente si è brevemente soffermata sulla

questione della legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la pretesa della parte ricorrente al riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata per l'infermità "*artrosi cervico dorsale*", in via amministrativa non ritenuta dipendente da fatti di servizio, né classificata ai fini del trattamento pensionistico richiesto.

2. Va, però, preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dalla parte ricorrente, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra colui contro il quale la domanda giudiziale è presentata e colui nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.

La domanda giudiziale è stata, infatti, espressamente rivolta anche contro <il *Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. 16589/13 reso nell'Adunanza n. 327/2013 del 17.07.2013, che ritiene non potersi riconoscere dipendente da fatti di servizio l'infermità "artrosi cervico dorsale" sofferta dal Signor P. Luca*>.

3. Passando al merito della controversia (e in disparte, in quanto ormai irrilevante, la vicenda giudiziaria - richiamata espressamente dal difensore - conclusa con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 196 del 15 settembre 20211, pronunciata nel giudizio n. 14544, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso a suo tempo proposto con la stessa finalità di quello odierno), per quanto concerne, in particolare, la doglianza relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta (*"artrosi cervico dorsale"*), si osserva, anzitutto, che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto *<che l'infermità[...] "Artrosi cervico-dorsale" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio>*.

Si osserva, altresì, che la difesa della parte ricorrente, dal canto suo, dopo essersi diffusamente soffermata sulla carriera del suo assistito, richiamando taluni aspetti delle mansioni da questo svolte in quanto ritenute rilevanti nella presente controversia, sostiene le ragioni dell'interessato col supportato da un parere medico-legale di parte (dott. Damiano Donadello, Padova, 3 novembre 2020).

Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e

amministrativa messa a sua disposizione, osserva, in particolare, che:

a) *“l'osteoartrosi è un'artropatia cronica prevalentemente degenerativa, a eziopatogenesi e limiti nosografici maldefiniti, interessante il rachide e le articolazioni degli arti, caratterizzata da perdita primitiva di cartilagine articolare e da apposizione di osso neoformato in sede pararticolare, con conseguente sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale”;*

b) *“L'evento scatenante iniziale rimane talvolta sconosciuto”;*

c) *“in altri casi può essere rappresentato”:*

i. *“da un trauma”;*

ii. *“o da **usura per abuso funzionale**”;*

iii. *da “incongruità dei capi articolari secondaria ad artropatie di svariata origine”;*

iv. *“talvolta, infine, da danni ischemici o alterata innervazione autonoma”.*

Lo stesso consulente, evidenziando l'ipotesi causale di *“usura per abuso funzionale”*, sostiene, in particolare, che appare *“evidente come i continui sforzi a cui sono state sollecitate le articolazioni del rachide del Sig. P., correlati all'attività propria del Servizio prestato, abbiano portato ad una progressiva usura delle cartilagini periarticolari, esitando in un rimodellamento osseo determinante nello sviluppo della marcata artrosi e peri artrite del rachide cervico-dorsale”.*

A supporto di tale affermazione, il consulente richiama, con citazione

dei riferimenti in nota, letteratura scientifica che deporrebbe “per un aumentato rischio professionale per artrosi del rachide nel caso di lavori che richiedano movimentazione manuale di carichi piuttosto che lo sviluppo di forza contro resistenza, come spingere o tirare”, o di “mantenimento di particolari posizioni per lungo tempo e/o l'esposizione a vibrazioni continue del corpo”, richiamando in particolare, riguardo “a tale ultimo fattore di rischio”, “uno studio che analizza i fattori ergonomici lavorativi associati al dolore cronico del rachide tra le forze di polizia impegnate in attività di pattugliamento”, che evidenzerebbe “come una prolungata posizione seduta, unita ad una continua esposizione alle vibrazioni durante la guida, sia causa di una continua espulsione di fluidi dai dischi intervertebrali riducendo, di conseguenza, la loro abilità di assorbire gli urti”.

Il consulente, dopo aver premesso che l'esame della “tipologia delle mansioni svolte dal Sig. P.” evidenzerebbe “svariate situazioni in cui le articolazioni del rachide, in particolare del tratto cervico-dorsale, sono state interessate da importante sovraccarico biomeccanico”, sostiene, quindi, che <analizzando in maniera dettagliata i rapporti informativi relativi alle posizioni lavorative svolte dal sig. P., si evince che egli ha svolto svariate attività tra cui "pattuglie appiedate e motoscafate... in ambito lagunare e su vagoni in ambito ferroviario, equipaggiato con armamento individuale, giubbotto antiproiettile e pisto[l]a mitragliatrice M12" piuttosto che "servizi di prevenzione e vigilanza fissa ad obiettivi sensibili e piantonamento" o ancora "servizio presso la D.I.G.O.S. svolgendo tutti i turni di competenza,

che per loro natura, hanno comportato lunghi periodi di permanenza sull'autovettura">.

Da qui la conclusione secondo cui appare *“evidente come queste attività di Servizio siano caratterizzate intrinsecamente da tutti i fattori di rischio sopra menzionati che, agendo in maniera sinergica, sono risultati etiopatogeneticamente fondamentali nello sviluppo della documentata artrosi cervico-dorsale”.*

4. Non sembra, tuttavia, che possa ritenersi assolto l’onere probatorio, gravante in capo al ricorrente, relativo alla lamentata sussistenza di un nesso causale tra il servizio svolto e la patologia di cui qui si tratta, cioè *“artrosi cervico dorsale”.*

Al riguardo, seguendo il percorso argomentativo prospettato dall’interessato, cioè l’individuazione che costui offre dei fatti di servizio da cui avrebbe tratto origine la predetta infermità, si osserva, anzitutto, che:

- le attività riferite a *“pattuglie appiedate e motoscafate... in ambito lagunare e su vagoni in ambito ferroviario, equipaggiato con armamento individuale, giubbotto antiproiettile e pisto[ll]a mitragliatrice M12”*, sono state saltuarie e risalenti al periodo compreso tra aprile 1992 e settembre 1993 (Rapporto informativo della Polizia di Stato, IV zona Polizia di Frontiera, Friuli venezia Giulia e Veneto, Udine, 29 febbraio 2008; in termini sostanzialmente corrispondenti, Compartimento Polizia Postale “Veneto”, Rapporto informativo cat. C.1/2008/POLPOST prot. n. 2.12/208 dell’11 febbraio 2008),

vale a dire a circa sedici anni prima della presentazione della domanda (acquisita con prot. n. 0019 del 27 luglio 2009) intesa a far accertare la controversa dipendenza da causa di servizio; l'interessato prestava, infatti, servizio prevalentemente nell'archivio del Compartimento di Polizia Postale di Venezia e solo *"saltuariamente"* è stato impiegato in altre attività (Rapporto informativo del 29 febbraio 2008, cit.);

- le attività riferite a *"servizi di prevenzione e vigilanza fissa ad obiettivi sensibili e piantonamento"* sono risalenti al breve periodo (poco più di un mese) compreso tra la fine di dicembre del 1988 e l'inizio di febbraio 1989 (Rapporto informativo dell'Ufficio del Personale della Questura di Milano del 26 febbraio 2008), vale a dire a oltre venti anni prima della presentazione della predetta domanda del 27 luglio 2009;

- le attività riferite a *"servizio presso la D.I.G.O.S. svolgendo tutti i turni di competenza, che per loro natura, hanno comportato lunghi periodi di permanenza sull'autovettura"*, sono risalenti al periodo compreso tra settembre 1995 e giugno 2001 (Rapporto informativo dell'Ufficio del Personale della Questura di Udine, 11 febbraio 2008) vale a dire a circa otto anni prima della presentazione della più volte citata domanda del 27 luglio 2009;

- dai rapporti informativi prodotti risulta, inoltre, che, tra novembre 1991 e aprile 1992 (circa 5 mesi, circa diciassette anni prima della domanda del 27 luglio 2009) l'interessato *"ha*

svolto vari servizi d'Istituto dalla Volante all'ordine pubblico [...]

espletati per la maggior parte in condizioni climatiche non

favorevoli" (Rapporto informativo della Questura di Udine,

Commissariato "Porta Ticinese", 26 febbraio 2008), è stato

impiegato *"in qualità di coordinatore delle volanti"* (Rapporto

informativo dell'Ufficio del Personale della Questura di Gorizia,

9 febbraio 2008).

Orbene, dagli elementi considerati risulta, da un lato, che le mansioni

riferite rientrano nel novero delle ordinarie attività che accedono al

profilo professionale ricoperto e che non viene prospettata alcuna

circostanza particolare che possa in qualche modo far emergere una

specificità idoneità lesiva; dall'altro, che le attività in parola sono molto

lontane nel tempo rispetto al momento in cui è stata lamentata

l'infermità in argomento e che non è stata in alcun modo

rappresentata l'insorgenza - durante o anche dopo il servizio ritenuto

causa della patologia - di sintomatologie o, comunque, di eventi che

abbiano richiesto assistenza medica.

A ciò va aggiunto che dal mese di giugno 2001 in poi l'interessato *"ha*

svolto servizi burocratici interni" (Rapporto informativo del 29 febbraio

2008, cit.).

In altri termini, la parte ricorrente non ha allegato elementi idonei a far

sorgere dubbi sull'attendibilità dell'avversato *"Parere del Comitato di*

Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. 16589/13 reso

nell'Adunanza n. 327/2013 del 17.07.2013".

Appaiono, dunque, condivisibili le argomentazioni difensive

prospettate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, secondo cui *“la consulenza tecnica sarebbe soltanto finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente”* (memoria di costituzione M.E.F.), atteso che l'azione *“appare un mero impulso alla Corte a nominare una c.t.u. [...] che si faccia carico dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte”* (memoria di costituzione M.I.).

Tale obiettiva carenza non può, infatti, essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere, di cui all'articolo 94 c.g.c., di ammettere d'ufficio mezzi istruttori, atteso che una simile attività non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011).

5. Il ricorso non può, dunque, essere accolto.

6. Resta assorbita la diversa questione della mancata classificazione dell'infermità *“artrosi cervico dorsale”* ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, essendo la relativa soluzione divenuta, ormai, priva di utilità pratica.

7. Riguardo alla regolazione delle spese, non va sottaciuto che, per la sua struttura estremamente sintetica, la motivazione del testé

richiamato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sebbene corretta nella sostanza, non sembra rappresentare in modo esaustivo - con particolare riferimento alla parte in cui è stato affermato che sull'insorgenza dell'infermità *"non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio"* - il percorso che ha condotto alla decisione, sicché, nella ragionevole presunzione secondo cui di fronte a una esposizione argomentativa più dettagliata l'interessato avrebbe verosimilmente desistito dall'intento di adire il giudice, appare giusto disporre la compensazione delle spese medesime tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

